

STATUTO

Denominazione – Oggetto – Sede – Durata

Art. 1 – E' costituita una società per azioni denominata

“RATTI S.p.A.”

Art. 2 – La società ha per oggetto l'esercizio dell'industria tessile in genere ed i relativi commerci; il commercio di prodotti tessili e accessori di abbigliamento; l'esercizio dell'autotrasporto per conto terzi.

Essa può compiere tutte le operazioni industriali, commerciali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute dall'organo di amministrazione necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale; può anche assumere, sia direttamente sia indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio, anche con sede all'estero.

La società può inoltre prestare garanzie reali o chirografarie a favore di terzi tutte le volte che l'organo di amministrazione lo ritenga opportuno o necessario nell'interesse della società.

Art. 3 – La società ha sede in Guanzate (Como), via Madonna n. 30.

La società può istituire o sopprimere anche all'estero sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie e rappresentanze.

Art. 4 - La durata della società è fissata dalla data della sua costituzione sino al 31 dicembre 2069 (trentuno dicembre duemilasessantannove).

La proroga del termine non attribuisce il diritto di recesso ai soci che non hanno contribuito alla relativa deliberazione.

CAPITALE

Art. 5 – Il capitale sociale è di Euro 11.115.000,00 (undicimilionicentoquindicimila) diviso in numero 273.500.000 (duecentosettantatremilionicinquecentomila) di azioni.

Art. 6 - Le azioni hanno uguale valore e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

Le azioni sono nominative, dematerializzate e sono immesse nel sistema di gestione accentrata previsto dal D.Lgs 24 febbraio 1998 n. 58, dal D.Lgs 24 giugno 1998 n. 213 e dal regolamento di attuazione approvato con delibera CONSOB del 23 dicembre 1998 n. 11768 e successive modifiche.

STATUTO

Art. 7 - L'assemblea può deliberare la riduzione del capitale, osservate le disposizioni di legge, anche mediante assegnazioni a singoli soci od a gruppi di soci di determinate attività sociali.

Il capitale sociale potrà essere ridotto per perdite con provvedimento adottato dall'assemblea ordinaria, con il quorum proprio delle deliberazioni di bilancio.

Il capitale può essere aumentato mediante deliberazione adottata dall'assemblea straordinaria.

La società si riserva di regolamentare, escludendo o limitando, il diritto di opzione ai sensi dell'art. 158 del D.lgs 24.02.1998 n. 58.

ASSEMBLEA

Art. 8 - L'assemblea rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti i soci.

L'assemblea è ordinaria o straordinaria a sensi di legge.

L'assemblea ordinaria:

- approva il bilancio;
- nomina e revoca gli amministratori; nomina i sindaci e il Presidente del Collegio Sindacale ;
- conferisce e revoca l'incarico alla società di revisione, su proposta motivata del Collegio Sindacale, approvandone il compenso;
- determina il compenso degli Amministratori e dei Sindaci;
- delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- delibera sugli oggetti attribuiti dalla legge o dal presente statuto alla competenza dell'Assemblea ordinaria.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuite dalla legge alla sua competenza esclusiva.

Essa può essere convocata, anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

Data la natura dell'attività sociale e le particolari esigenze che ne conseguono, l'assemblea ordinaria che approva il bilancio può essere convocata dal Consiglio di Amministrazione entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 9 - Ogni azione dà diritto ad un voto.

Art. 10 - La convocazione dell'Assemblea avviene a norma dell'art. 2366 del Codice Civile, fatto salvo il disposto delle leggi speciali.

L'avviso di convocazione deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica oppure su uno dei seguenti quotidiani: "Il Sole 24Ore", "Milano Finanza" o il "Corriere della Sera".

Il diritto di intervento e la rappresentanza in Assemblea sono regolati dalla legge.

STATUTO

Art. 11 - Per essere ammessi alla assemblea, i soci devono depositare la certificazione prevista dalla legge e rilasciata dagli intermediari aderenti alla gestione accentrata, nei luoghi indicati nell'avviso di convocazione, entro due giorni precedenti quello fissato per l'adunanza.

Art. 12 - Ogni socio che ha diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare, con delega scritta, da altra persona, anche non socio, purché non amministratore, o sindaco o dipendente della società, e fermo quanto altro previsto dall'articolo 2372 del Codice Civile.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

Art. 13 - L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o, in caso di assenza o di impedimento dello stesso, dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, o, in mancanza di persona eletta dalla stessa assemblea.

Se il verbale dell'assemblea non è redatto da notaio, il Presidente è assistito da un segretario nominato dall'assemblea.

Art. 14 - Le deliberazioni dell'assemblea sono valide se prese con le presenze e con le maggioranze stabilite dagli articoli 2368 e 2369 del Codice Civile.

Art. 15 - Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da processo verbale firmato dal presidente e dal segretario o dal notaio.

Nei casi di legge e quando il Presidente lo ritiene opportuno, il verbale è redatto da notaio scelto dal Presidente stesso.

AMMINISTRAZIONE

Art. 16 - La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero variabile da un minimo di tre ad un massimo di undici componenti, nominati dall'assemblea la quale determina di volta in volta il numero all'atto della nomina.

Almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero due se il Consiglio di Amministrazione sia composto da più di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza.

L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica.

Gli amministratori durano in carica tre esercizi (salvo minor periodo stabilito dall'assemblea all'atto della nomina), decadono e si sostituiscono a norma di legge, e sono rieleggibili.

Art. 17- La nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste di candidati presentate dai soci nelle quali i candidati sono elencati secondo un numero progressivo. Ogni lista include un numero di candidati non superiore al numero di componenti da eleggere.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, ovvero l'eventuale diversa percentuale prevista dalla normativa vigente.

Le liste dei candidati, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede legale della società almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

In allegato alle liste devono essere fornite una descrizione dei curricula professionali dei soggetti designati e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i componenti del Consiglio di Amministrazione nonché l'eventuale menzione dell'idoneità a qualificarsi come indipendente ai sensi della normativa vigente.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione è espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti, e che non sia collegata in alcun modo con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

Ogni candidato può essere inserito in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Alla elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione si procede come segue:

al termine della votazione, i voti ottenuti dalle liste sono divisi per numeri interi progressivi da uno al numero degli amministratori da eleggere.

I quozienti così ottenuti sono attribuiti ai candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine della stessa previsto.

Quindi, i quozienti attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente.

Risultano eletti, fino a concorrenza del numero degli amministratori fissato dall'Assemblea, coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati, fermo restando che dovrà comunque essere nominato amministratore il candidato elencato al primo posto della seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. Pertanto, qualora il suddetto candidato non abbia ottenuto il quoziente necessario per essere eletto, non risulterà eletto il candidato della prima lista che ha ottenuto il quoziente più basso ed il consiglio verrà completato con la nomina del candidato elencato al primo posto della seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

STATUTO

Nel caso in cui per completare l'intero Consiglio di Amministrazione più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori.

Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano ottenuto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulta eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea, risultando eletto il candidato che ottiene la maggioranza semplice dei voti.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea. Il candidato indicato al primo posto della lista risulta eletto il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In mancanza di liste, il Consiglio di Amministrazione viene nominato dall'Assemblea con le maggioranze di legge.

In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, quelli rimasti in carica provvedono alla loro sostituzione mediante cooptazione di un nuovo amministratore appartenente alla medesima lista di quello cessato.

L'elezione di amministratori, nominati ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, è effettuata dall'Assemblea con le maggioranze di legge; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Il Consiglio di Amministrazione sceglie fra i suoi componenti il Presidente, se questo non è nominato dall'assemblea, e può eleggere uno o più Vice Presidenti.

Il Consiglio può nominare un segretario scelto anche all'infuori dei suoi componenti.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, il Consiglio è presieduto dal Vice Presidente più anziano di età presente, ed in assenza di questi, dall'amministratore più anziano di età.

I poteri attribuiti al Vice Presidente dagli articoli 13 e 24 del presente statuto, si intendono riferiti al Vice Presidente non impedito più anziano di età.

Fino a contraria deliberazione dell'assemblea, gli amministratori non sono vincolati dall'art. 2390 C.C.

Art. 18 - Il Consiglio si raduna, anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudica necessario, o quando ne è fatta domanda scritta da due dei suoi membri o da almeno due Sindaci Effettivi.

Le adunanze del Consiglio e quelle del Comitato Esecutivo, ove nominato, possono essere tenute anche per video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario.

La convocazione del Consiglio si fa con avviso al domicilio di ciascun componente del Consiglio e di ciascun sindaco effettivo, mediante lettera raccomandata spedita almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza; la convocazione può avere luogo anche con telegramma, telefax, messaggio di posta elettronica, o altro strumento informatico con prova di ricevimento.

In caso d'urgenza, la convocazione può avvenire con un preavviso inferiore, comunque entro i due giorni precedenti la data fissata per l'adunanza.

Il Consiglio può tuttavia validamente deliberare, anche in mancanza di formale convocazione, ove siano presenti tutti i suoi membri e tutti i sindaci effettivi.

Art. 19 - Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza effettiva della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

A parità di voti prevarrà il partito cui accede il Presidente.

Art. 20 - Delle deliberazioni del Consiglio, anche se assunte in adunanza tenute per video o tele conferenza, si fa constatare nell'apposito libro con verbale da redigersi dal segretario.

Art. 21 – Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la amministrazione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezioni di sorta, con facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge riserva in modo tassativo all'assemblea.

Il Consiglio può adottare delibere circa l'emissione di obbligazioni non convertibili con apposito verbale redatto da notaio e depositato a sensi di legge.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 2365 Codice Civile il Consiglio di Amministrazione può assumere deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505, 2505-bis C.C., l'istituzione o soppressione di sedi secondarie, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

Il Consiglio può nominare direttori e procuratori per singoli, determinati atti.

Il Consiglio di Amministrazione, anche attraverso gli organi delegati, riferisce tempestivamente al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società e dalle società controllate; in particolare, riferisce sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse.

L'informazione viene resa, con periodicità almeno trimestrale, in occasione delle riunioni consiliari o del Comitato Esecutivo, ove nominato, ovvero mediante comunicazione scritta al Collegio Sindacale.

Art. 22 - Il Consiglio può delegare le proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto da almeno tre dei suoi membri, e/o ad uno o più amministratori delegati determinando le loro attribuzioni e retribuzioni.

Art. 23 - I compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione sono stabiliti dall'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, determina il compenso degli amministratori investiti di particolari cariche.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

Art. 24 - La rappresentanza della società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, o, in caso di assenza o di impedimento dello stesso, al Vice Presidente con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative in ogni grado ed in qualunque sede, anche per giudizi di cassazione e revocazione nominando avvocati e procuratori alle liti.

La rappresentanza della società, nei limiti dei poteri loro conferiti, spetta pure, disgiuntamente fra loro e disgiuntamente dal Presidente, al o agli amministratori delegati se nominati.

STATUTO

COLLEGIO SINDACALE

Art. 25 - Il Collegio Sindacale è costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti.

L'assemblea ordinaria elegge il Collegio Sindacale e ne determina il compenso.

Alla minoranza è riservata l'elezione di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente.

La nomina del Collegio Sindacale, salvo quanto previsto al penultimo comma del presente articolo, avviene sulla base di liste presentate dai soci nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.

Ciascuna lista contiene un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere.

Hanno diritto di presentare una lista i soci che, da soli o insieme ad altri soci, rappresentano almeno il due virgola cinque per cento delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, ovvero l'eventuale diversa percentuale prevista dalla normativa vigente.

Le liste dei candidati, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede legale della società almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, ovvero l'eventuale diverso termine previsto dalla normativa vigente.

In allegato alle liste devono essere fornite una descrizione del curriculum professionale dei soggetti designati e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge o dallo statuto per la carica.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Ogni candidato può essere inserito in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Non possono, altresì, essere eletti sindaci coloro che non siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle norme applicabili o che già rivestano la carica di sindaco effettivo in oltre cinque società con titoli quotati nei mercati regolamentati italiani, con esclusione delle società controllate da "Ratti S.p.A."

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Alla elezione dei membri del Collegio Sindacale si procede come segue:

dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, due membri effettivi ed uno supplente; dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti dopo la prima sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente; nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti i soci presenti in assemblea, risultando eletti candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato tra i sindaci eletti dalla minoranza.

STATUTO

In caso di morte, rinuncia o decadenza di un sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.

Nell'ipotesi di sostituzione del presidente del Collegio Sindacale, la presidenza è assunta dall'altro membro supplente tratto dalla lista cui apparteneva il presidente cessato; qualora non sia possibile procedere alle sostituzioni secondo i suddetti criteri, verrà convocata un'assemblea per l'integrazione del Collegio Sindacale che delibererà a maggioranza relativa.

Quando l'assemblea deve provvedere, ai sensi del comma precedente, ovvero ai sensi di legge, alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei supplenti necessari per l'integrazione del Collegio Sindacale, si procede come segue:

qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista; qualora, invece, occorra sostituire sindaci designati dalla minoranza l'assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli, ove possibile, fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza relativa, risultano eletti sindaci effettivi i primi tre candidati in ordine progressivo e sindaci supplenti il quarto ed il quinto candidato; la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto nella lista presentata; in caso di morte, rinuncia o decadenza di un sindaco e nell'ipotesi di sostituzione del presidente del Collegio Sindacale subentrano, rispettivamente, il sindaco supplente ed il sindaco effettivo nell'ordine risultante dalla numerazione progressiva indicata nella lista stessa.

In mancanza di liste, il Collegio Sindacale ed il suo presidente vengono nominati dall'assemblea con le maggioranze di legge.

I sindaci uscenti sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni 90 giorni.

Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

I compiti del Collegio Sindacale consistono nell'obbligo di vigilare:

- sull'osservanza della legge e dello Statuto;
- sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

STATUTO

DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

Art. 26 – Il Consiglio di Amministrazione nomina, previo parere del Collegio Sindacale, un preposto alla redazione dei documenti contabili societari, avente i requisiti di professionalità ai sensi di legge. Il Consiglio conferisce al preposto alla redazione dei documenti contabili societari adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti a tale soggetto ai sensi di legge e di regolamento.

Al preposto alla redazione dei documenti contabili societari si applicano le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori in relazione ai compiti loro affidati, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la società.

CONTROLLO CONTABILE

Art. 27 - Il controllo contabile sulla società è esercitato da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili.

BILANCIO ED UTILI

Art. 28 - Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione forma il bilancio a norma di legge.

Art. 29 - Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, dedotta la quota di riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, salva diversa deliberazione dell'assemblea, saranno ripartiti tra tutte le azioni.

Art. 30 - Il pagamento dei dividendi è effettuato nel termine che viene annualmente fissato dall'assemblea che approva il bilancio.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio si prescrivono a favore della società.

Qualora ricorrano le condizioni di legge, la società potrà distribuire acconti sui dividendi.

SCIoglimento

Art. 31 - Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori indicandone i poteri.

Il presente statuto sociale è aggiornato alle modificazioni deliberate dall'assemblea straordinaria in data 28 aprile 2010.

Milano, 10 maggio 2010.

Firmato Donatella Ratti
Firmato Mario Notari